

**Procedimento disciplinare, notificazione della citazione a giudizio presso la residenza anagrafica dell'avvocato, conseguenze**

*La notificazione della citazione a giudizio presso la residenza anagrafica dell'incolpato, anziché nel suo domicilio professionale o in quello eventualmente eletto (art. 21, co. 1, Reg. CNF n. 2/2014), risulta senz'altro idonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto stesso da parte del suo destinatario, sicché non ricorre alcuna nullità (che sarebbe comunque sanata per raggiungimento dello scopo), anche perché il procedimento disciplinare di primo grado ha natura amministrativa e, come tale, è improntato alla semplicità e libertà di forme, con l'unico limite della non comprimibilità del [diritto di difesa](#).*

*[massima ufficiale]*

**Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Caia), sentenza n. 123 del 11 giugno 2021 (pubbl. 1.10.2021)**

*...omissis...*

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE**  
**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Gabriele MELOGLI	Presidente f.f.
- Avv. Patrizia CORONA	Segretario f.f.
- Avv. Ettore ATZORI	Componente
- Avv. Stefano BERTOLLINI	Componente
- Avv. Francesco CAIA	Componente
- Avv. Aniello COSIMATO	Componente
- Avv. Vincenzo DI MAGGIO	Componente
- Avv. Francesco GRECO	Componente
- Avv. Francesco NAPOLI	Componente
- Avv. Mario NAPOLI	Componente
- Avv. Arturo PARDI	Componente
- Avv. Francesca SORBI	Componente
- Avv. Isabella Maria STOPPANI	Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Vincenzo Senatore ha emesso la seguente

**SENTENZA**

Sul ricorso recante r.g. 139/20, presentato il 17 aprile 2020 dall'Avv. [RICORRENTE], nata in [OMISSIS] il [OMISSIS], C.F. [OMISSIS], rappresentata e difesa dall'Avv. [OMISSIS] del Foro di [OMISSIS] (C.F. [OMISSIS]) - PEC [OMISSIS] e dall'Avv. [OMISSIS] del Foro di Perugia (C.F. [OMISSIS]) - avverso la decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina di Perugia, emessa in data 24 febbraio 2020, depositata il 18 marzo 2020 e notificata all'Avv. [RICORRENTE] in pari data, con cui veniva irrogata alla medesima la sanzione della radiazione.

All'udienza del 15 aprile 2021,

per la ricorrente sono comparsi l'Avv. [OMISSIS] e l'Avv. [OMISSIS], che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso;

per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, è comparso l'Avv. [OMISSIS], che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udita la relazione del Consigliere Francesco Caia;  
inteso il Sost. Proc. Gen. Dott. Vincenzo Senatore, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso in relazione al primo motivo, assorbiti gli altri.

#### **FATTO**

Il presente procedimento scaturisce da una segnalazione della Procura della Repubblica di Perugia, con cui veniva comunicato al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Perugia che, con decreto di citazione diretta a giudizio del 1° febbraio 2016, l'Avv. [RICORRENTE] era chiamata a rispondere del delitto previsto e punito dagli artt. 646 commi 1 e 3 e 61 nn. 7 e 11 c.p., perché, operando quale legale della signora [AAA] e di suo marito [BBB], per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropriava della somma di €. 206.000,00, facente parte della maggiore somma pari ad €. 268.000,00, alla stessa consegnata per provvedere all'acquisto di alcuni beni immobili, previa estinzione di alcune passività per le quali vi erano delle iscrizioni ipotecarie.

Successivamente, espletata l'istruttoria preliminare, con delibera del 10 dicembre 2018 veniva approvato il seguente capo di incolpazione nei confronti dell'Avv. [RICORRENTE]: *“Per essersi resa colpevole di comportamenti non conformi alla deontologia professionale Forense e con ciò violando il precetto di cui all'art. 9 Codice Deontologico (dovere di probità, dignità, decoro e indipendenza) nonché quello di cui all'art. 30 nr. 1 e 2 C.D. (gestione denaro altrui) perché operando quale legale dei signori [AAA] e di suo marito [BBB], per procurare a se o ad altri un ingiusto profitto si appropriava della somma di €.206.000; ella infatti, aveva ricevuto dalle persone offese in più soluzioni l'importo complessivo di €.268.000 (€.150.000 in data 20.11.2010 e €. 70.000 in data 4/5 luglio 2011; €.42.000 in data 12 giugno 2012) per gestire al meglio le trattative finalizzate all'acquisto di alcuni terreni di proprietà della famiglia [CCC], siti in Passignano sul Trasimeno, località Castel Rigone, su cui gravava ipoteca a favore dell'istituto di credito SediciBanca, ella aveva fatto versare il predetto importo su un conto corrente acceso a suo nome nell'interesse della signora [AAA], tale somma solo in parte veniva effettivamente destinata agli esborsi convenuti, in particolare, ella corrispondeva alla famiglia [CCC] l'importo di €. 24.000 e provvedeva a trattenere i suoi compensi pari ad €.18.876; la somma residua pari a €.220.000 secondo gli impegni da lei formalmente assunti, doveva essere impiegata per far fronte ai seguenti esborsi; €. 20.000 da consegnare alla famiglia [CCC], parte venditrice dei terreni €. 192.000 a favore dell'istituto di credito SediciBanca per l'estinzione di una quota mutuo e €. 8.000 per le spese notarili e fiscali; ella tuttavia, corrispondeva solo al pagamento di €. 14.000 alla famiglia [CCC]; l'importo residuo pari a €. 206.000, veniva infatti destinato a spese personali. Con*

*l'aggravante di aver commesso il fatto con abuso di prestazioni professionali. Con l'aggravante di aver cagionato un danno di rilevante gravità. Accertato in Perugia il 3 ottobre 2012".*

Con sentenza n. [OMISSIS]/2016, emessa in data [OMISSIS] 2016, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., il Tribunale di Perugia, in relazione alle condotte contestate, applicava all'Avv. [RICORRENTE] la pena di mesi 10 di reclusione ed €. 800,00 di multa. Acquisita, in data 10 dicembre 2019, agli atti del procedimento la predetta sentenza irrevocabile, il Consiglio Distrettuale di Disciplina di Perugia, non ritenendo necessario procedere ad ulteriori adempimenti istruttori, essendo sufficientemente provate le violazioni deontologiche contestate sulla base di quanto accertato all'esito del procedimento penale, irrogava all'incolpata la sanzione della radiazione.

Tale decisione, emessa in data 24 febbraio 2020, depositata il 18 marzo 2020, veniva notificata all'incolpata in pari data.

L'Avv. [RICORRENTE], in data 17 aprile 2020, proponeva ricorso a Codesto Consiglio avverso la predetta sentenza.

Con il primo motivo, la ricorrente eccepisce la violazione dell'art. 59, lett. d) della Legge 31 dicembre 2012, n. 247 e del Regolamento sul procedimento disciplinare n. 2 del 21 febbraio 2014, per essere venuta a conoscenza dell'esistenza del procedimento disciplinare a suo carico solo a seguito della comunicazione del provvedimento sanzionatorio adottato nei suoi confronti, stante l'omessa notifica della citazione a giudizio ovvero per nullità insanabile della stessa, non essendo stata notificata a mezzo ufficiale giudiziario al domicilio professionale ovvero a mezzo PEC, ma solo comunicata a mezzo posta raccomandata all'indirizzo di residenza, con conseguente lesione del diritto di difesa dell'incolpata.

Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta l'erronea applicazione delle norme di cui al Codice Deontologico Forense vigente (approvato in data 31 gennaio 2014, pubblicato in data 16 ottobre 2014 ed entrato in vigore 60 giorni dopo), ritenendo, di contro, applicabile la disciplina di cui al Codice Deontologico previgente. In particolare, la ricorrente deduce una violazione del principio di irretroattività della legge e del criterio del *favor rei* e un conseguente vizio di motivazione, non avendo il Consiglio Distrettuale di Disciplina posto in essere alcuna valutazione in ordine alla normativa applicabile, né avendo effettuato una comparazione dei due corpi disciplinari, facendo uso, se del caso, del criterio del *favor rei*.

La ricorrente rileva, infine, l'incongruità della sanzione irrogata, non avendo il Consiglio Distrettuale di Disciplina tenuto conto delle circostanze del caso concreto,

richiamate nella sentenza intervenuta nell'ambito del procedimento penale, tra cui una documentata situazione patologica di natura psichica, nonché il comportamento tenuto dall'incolpata, attivatasi "fattivamente" per la restituzione delle somme non versate ai propri clienti.

In conclusione, la ricorrente chiede di dichiarare la nullità insanabile della decisione impugnata; di annullarla in ogni caso e, in via subordinata, di mitigare la sanzione irrogata.

All'udienza del 15 aprile 2021, le parti presenti rassegnavano le conclusioni come da separato verbale.

## **DIRITTO**

Con il primo motivo di ricorso, l'Avv. [RICORRENTE] eccepisce la nullità del procedimento disciplinare per violazione degli artt. 59 L. 247/12 e 21, comma 1 Reg. CNF 2/2014, concernenti la notifica all'incolpato della citazione a giudizio, in quanto la stessa è stata comunicata con raccomandata a/r al suo indirizzo di residenza. La ricorrente lamenta quindi la violazione del diritto di difesa, avendo appreso dell'avvenuta fase dibattimentale solo al momento della comunicazione del provvedimento sanzionatorio.

Sul punto, il Collegio osserva che l'art. 59, lett. d), della Legge 247/2012 prevede che *"la citazione a giudizio deve essere notificata, a mezzo dell'Ufficiale Giudiziario, almeno 30 giorni liberi prima della data di comparizione all'incolpato..."*; l'art. 21 comma 1 del Regolamento del Consiglio Nazionale Forense n. 2 del 21 febbraio 2014, stabilisce che *"la citazione a giudizio deve essere notificata all'incolpato, a mezzo Ufficiale Giudiziario o a mezzo PEC almeno 30 giorni liberi prima della data di comparizione, nel domicilio professionale o in quello eventualmente eletto"*.

Orbene, questo Collegio rileva che, per quanto risulta dagli atti, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, la citazione a giudizio non è stata comunicata a mezzo raccomandata a/r, ma è stata notificata a mezzo Ufficiale Giudiziario, il quale, stante la temporanea assenza del destinatario all'indirizzo indicato, ha notificato l'atto ai sensi dell'art. 140 c.p.c., attestando il compimento delle formalità previste dalla legge.

In riferimento poi al luogo in cui è stata effettuata la notifica, che la ricorrente lamenta essere avvenuta al proprio indirizzo di residenza invece che nel domicilio professionale, codesto Collegio rileva che tale ultima e più dettagliata previsione non ha rango di legge bensì si ritrova soltanto nella previsione regolamentare (Reg. CNF n. 2/2014) la quale, per la sua natura subordinata, non è in grado di determinare nullità non ricavabili direttamente dalla fonte primaria (l. n. 247/2012) o dai principi generali in materia di notificazioni. La giurisprudenza penale formatasi sul tema (richiamabile stante il rinvio dell'art. 59 l. n.

247/2012, lett. n) costantemente statuisce nel senso «che la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 cod. proc. pen. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato; la medesima nullità non ricorre invece nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all'art. 184 cod. proc. pen.» (Cfr., per tutte, Cass. Sez. Un, n. 119 del 27/10/2004 – dep. 07/01/2005). La notificazione presso la residenza anagrafica dell'incolpata – in assenza di domicilio eletto – risulta senz'altro idonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto non più né meno che quella presso il domicilio (da ultimo, nel senso della rilevanza della sola elezione di domicilio, cfr. ordinanza Cass. ord., n. 9567/20, resa in materia tributaria). Per quanto osservato, nonché in conformità alla consolidata giurisprudenza domestica secondo la quale «il procedimento disciplinare di primo grado ha natura amministrativa e, come tale, [è] improntato alla semplicità e libertà di forme, con l'unico limite della non comprimibilità del diritto di difesa» (Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 408 del 31 dicembre 2016), nessuna nullità del procedimento notificatorio può riscontrarsi atteso che, nel caso di specie, la notifica della citazione a giudizio, avvenuta a mezzo Ufficiale Giudiziario all'indirizzo di residenza anagrafica dell'incolpata, in assenza di elezione di domicilio in luogo diverso, sia idonea a garantire al destinatario la conoscenza dell'atto, senza compromissione alcuna del diritto di difesa.

Pertanto, il primo motivo di ricorso va disatteso.

Quanto al secondo motivo, la ricorrente eccepisce che, essendo i comportamenti imputati alla stessa avvenuti dal 2010 al 2012, il Consiglio Distrettuale di Disciplina avrebbe errato nell'individuazione delle norme deontologiche violate, applicando retroattivamente il Codice vigente, senza aver preventivamente svolto una indagine in ordine al *corpus* normativo più favorevole in base al principio del *favor rei*.

Sul punto, questo Collegio rileva che l'art. 65 L. n. 247/2012 ha esteso alle sanzioni disciplinari il canone penalistico del *favor rei*, in luogo del principio, precedentemente utilizzato dalla prevalente giurisprudenza, del *tempus regit actus*, consentendo, in tal modo, l'applicazione retroattiva della nuova disciplina codicistica anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore (15 dicembre 2014), ove più favorevole per l'incolpato. Come eccepito dalla ricorrente, la decisione impugnata risulta, quindi, carente nella parte in cui ha omesso di effettuare il succitato confronto tra le disposizioni di cui agli articoli del Codice Deontologico previgente con le corrispondenti

previsioni del nuovo Codice.

Tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, l'omessa motivazione sul punto non determina la nullità della decisione impugnata, ben potendo il Consiglio Nazionale Forense, quale giudice di legittimità e di merito, supplire alle carenze o vizi della motivazione in relazione a tutte le questioni sollevate nel giudizio sia essenziali che accidentali, apportando alla stessa tutte le integrazioni ritenute necessarie (*ex plurimis*, Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 6 dicembre 2019, n. 145).

Questo Collegio ritiene che non si possa prescindere dall'effettiva individuazione di quali siano le norme - attuali o previgenti - più favorevoli all'incolpato. La condotta della ricorrente risulta cristallizzata in termini sostanzialmente analoghi rispettivamente dall'art. 5 del Codice Deontologico previgente e dall'art. 9 del Codice vigente; così come dall'art. 41 del Codice Deontologico previgente e dall'art. 30 del Codice vigente. Lo stesso non può dirsi in ordine al trattamento sanzionatorio previsto. In particolare, l'art. 2 del Codice previgente non predeterminava le sanzioni applicabili, limitandosi a definire i criteri di adeguatezza e proporzionalità delle sanzioni da applicare all'incolpato.

Analizzando la condotta della ricorrente sulla base dei criteri di cui all'art. 2 del Codice previgente, non si può non considerare l'oggettiva gravità dei fatti accertati, tenuto conto dell'ingente somma sottratta dall'Avv. [RICORRENTE] approfittando della fiducia riposta in lei dai propri assistiti, improvvidamente assicurati dalla stessa circa il buon andamento della pratica. Dal punto di vista soggettivo, invece, si deve tener conto dei precedenti disciplinari a carico dell'Avv. [RICORRENTE] (due provvedimenti definitivi di sospensione dall'esercizio della professione a suo carico).

Pertanto, sulla base della complessiva valutazione dei fatti e delle segnalate circostanze oggettive e soggettive, facendo applicazione dei criteri di cui alla previgente disciplina, la condotta dell'Avv. [RICORRENTE] sarebbe stata certamente sanzionata con un provvedimento espulsivo.

Di contro, il nuovo Codice Deontologico predetermina, in via tendenziale, le sanzioni da applicare e ciò rappresenta certamente un fattore di maggiore garanzia per l'incolpato, consapevole sin dall'inizio del procedimento della possibile sanzione applicabile in conseguenza della condotta ascrittagli. Nel caso di specie, la condotta posta in essere dall'Avv. [RICORRENTE] appare senza dubbio lesiva del precetto di cui all'art. 9 del nuovo Codice Deontologico Forense (dovere di probità, dignità, decoro e indipendenza) e si inquadra perfettamente nella fattispecie di cui all'art. 30 commi 1 e 2 del nuovo Codice Deontologico Forense (gestione denaro altrui), che prevedono la sanzione edittale della sospensione da sei mesi ad un anno e la sanzione aggravata della

sospensione dall'esercizio dell'attività non superiore a tre anni. Sul punto, si precisa che la decisione impugnata, mentre ha richiamato correttamente, per definire la sanzione applicabile, l'art. 30 commi 1 e 2, ha poi errato materialmente nell'individuazione della sanzione edittale che è stata di fatto definita in ragione delle previsioni del comma 3 dell'art. 30, non applicabili al caso di specie.

Chiarito quest'errore della decisione impugnata, occorre rideterminare la sanzione. Nel farlo, si deve ricordare che, per la determinazione della stessa, la giurisprudenza formatasi in seno a questo Consiglio, ha chiarito che "... *nonostante siano state molteplici le condotte lesive poste in essere*" la "*sanzione ... non è la somma di altrettante pene singole sui vari addebiti contestati, quanto invece il frutto della valutazione complessiva del soggetto interessato*" (Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 24 aprile 2018, n. 38). E ciò in quanto la determinazione della sanzione non si può ridurre ad un mero calcolo matematico, ma scaturisce dalla complessiva valutazione dei fatti, della gravità dei comportamenti contestati, che abbiano violato i doveri di probità, dignità e decoro (*ex plurimis* Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 25 febbraio 2020, n. 35).

Per completezza di indagine, in merito alla invocata esistenza di circostanze attenuanti, come riconosciute dal Tribunale di Perugia, il Collegio, osserva che, se, da un lato, è pacifico che la sentenza penale definitiva di condanna rivesta efficacia limitatamente alla sussistenza dei fatti dalla stessa accertati, dall'altro, sottolinea che l'eventuale concessione delle attenuanti in ambito penale non assume rilevanza nel procedimento disciplinare, che si svolge ed è definito con procedure e con valutazioni autonome rispetto al processo penale (art. 54 c. 1 L. n. 247/2012), essendo ontologicamente diversi i presupposti che fondano il potere punitivo dei diversi ordinamenti (cfr. Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 7 dicembre 2019, n. 162).

Tanto precisato, si evidenzia che il quadro sanzionatorio delineato dal nuovo Codice Deontologico Forense appare certamente più favorevole per l'incolpata. All'Avv. [RICORRENTE], quindi, tenuto conto del suo comportamento complessivo e di tutte le circostanze oggettive e soggettive rilevanti, si deve applicare la sanzione aggravata prevista dall'art. 30, ultimo comma, per le violazioni di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo.

Alla luce di quanto rilevato, il ricorso merita parziale accoglimento e la sanzione deve essere rideterminata, per cui in luogo della sanzione della radiazione, in accoglimento della richiesta formulata in via subordinata dalla ricorrente, va irrogata la sanzione aggravata della sospensione di tre anni dall'esercizio della professione forense.

**P.Q.M.**

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;

Il Consiglio Nazionale Forense in accoglimento parziale del ricorso ridetermina la sanzione nella sospensione dall'esercizio della professione forense per anni tre.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 15 aprile 2021.

IL SEGRETARIO f.f.  
f.to Avv. Patrizia Corona

IL PRESIDENTE f.f.  
f.to Avv. Gabriele Melogli

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,  
oggi 11 giugno 2021.

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA  
f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA  
Avv. Rosa Capria